



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

Roma, 19 GIU. 1992

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI
SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO ED UU.PP.I.C.A. - DIV. VIII^A

protocollo, n. 298596

Alle CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

Agli UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

LORO SEDI

OGGETTO: LEGGE 5.2.1992, N.122. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE.

e, p. c.

CIRCOLARE N 3286/c

Alla REGIONE SICILIANA - Assessorato
della Cooperazione del commercio
dell'artigianato e della pesca

90100 PALERMO

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
GIULIA - Presidenza della Giunta
Segreteria generale-Servizio di Vigi-
lanza sugli enti-Via S. Francesco, 37

34133 TRIESTE

Alla REGIONE TRENTO - ALTO ADIGE
Ufficio Vigilanza Camere di commercio

38100 TRENTO

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato industria e commercio

09100 CAGLIARI

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria
del commercio dell'artigianato e dei
trasporti

11100 AOSTA

All'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

P.zza Sallustio, 21

00187 ROMA

Alla C.E.R.V.E.D. -Divisione camerale
Direzione Organizzazione e Qualità
Servizi Camerali

Corso Stati Uniti, 14

35020 PADOVA

- 2 -

In relazione ai numerosi quesiti posti da codeste Camere di commercio in ordine all'attuazione, da parte di codeste Camere medesime, della legge 5.2.1992, n.122 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione, si fa presente quanto segue in merito ai singoli argomenti piu' sotto evidenziati.

1) REGIME TRANSITORIO ED EFFETTI DELL'ARTICOLO 13.

1a) (entrata in vigore) La legge 5.2.1992, n.122, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.41 del 19.2.1992, e' entrata in vigore il 5 marzo c.a..

Detta legge dispone, rispettivamente all'art.2 e all'art.9, che le Camere di commercio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa istituiscano un "registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione" e "una commissione per il registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione".

Le suddette istituzioni devono, quindi, avvenire entro il 5 settembre p.v..

1b) (iscrivibilita' nel registro delle ditte o all'A.I.A. nelle more della istituzione del registro) Peraltro, stante la natura ordinatoria di tale termine e la mancanza nella legge di esplicite disposizioni di segno contrario, lo scrivente ritiene che, nelle more della istituzione del registro e della relativa commissione, possa procedersi ad iscrizioni nel Registro delle ditte e nell'Albo delle imprese artigiane a prescindere dal possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione (requisito ancora impossibile ad acquisirsi).

1c) (mancanza di effetti delle iscrizioni di cui alla lettera b ai fini dell'art.13) In ogni caso le iscrizioni nel Registro delle ditte o nell'Albo delle imprese artigiane avvenute a partire dal 5 marzo 1992 non danno il diritto all'iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione prevista dalle norme transitorie (art.13) che testualmente recitano "in sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attivita' di cui all'articolo 1, e le attivita' specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte.....o all'albo delle imprese artigiane.....".

1d) (diritto all'iscrizione d'ufficio) L'iscrizione d'ufficio spetta soltanto alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge non solo risultino gia' iscritte in detto registro o in detto albo ma che siano anche in grado di dimostrare che alla stessa data gia' svolgevano realmente una o piu' delle attivita' indicate dal comma 3 dell'art.1 della legge.

- 3 -

La dimostrazione dell'esercizio di dette attività risulta, in termini inequivocabili, a favore di tutte le imprese che ne denunciaron l'avvio, al relativo registro od albo, in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge.

Le imprese svolgenti attività di autoriparazione che alla data di entrata in vigore della legge risultano iscritte al registro delle ditte o all'albo delle imprese artigiane per attività in qualche modo riconducibili a quelle di cui al citato comma 3 dell'art.1 possono provvedere, previa esibizione di formale ed idonea documentazione riferentesi a periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge, a puntualizzare (ed eventualmente aggiornare) le denunce di attività a suo tempo presentate.

Si ritiene che nulla osti, previa eventuale applicazione della sanzione per ritardata denuncia, a che l'ufficio per il registro delle ditte (o la commissione provinciale per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane) proceda alle necessarie annotazioni "ora per allora"; la posizione amministrativa delle ditte in argomento risulterà così regolarizzata, tale, quindi, da consentirne l'iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, ai sensi delle disposizioni transitorie.

Con riferimento a quanto precede si invitano le Camere di commercio e le Commissioni provinciali per l'artigianato, ciascuna per la parte di propria competenza anche sensibilizzando le associazioni di categoria di settore, ad adoperarsi affinché ogni impresa potenzialmente interessata sia messa in grado, ricorrendone i presupposti, di regolarizzare la propria posizione nei confronti del registro delle ditte o dell'albo delle imprese artigiane.

Naturalmente per le imprese di cui ai punti 1b e 1c le disposizioni concernenti il possesso dei requisiti di cui all'art.3 (e per quanto concerne il responsabile tecnico quelle di cui all'art.7) devono ritenersi immediatamente operanti all'atto dell'istituzione del Registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione, ragion per cui alla data di detta istituzione e' necessario che tali imprese abbiano già superato il vaglio della commissione per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art.9.

Ne discende l'opportunità che la istituzione delle commissioni, allo scopo di consentire loro l'esame delle fattispecie in argomento, avvenga prima di quella del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

2) IL REGISTRO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE

2a) (imprese con sede operativa diversa da quella legale ed imprese plurilocalizzate) Una volta che la legge sarà "a regime" le attività di autoriparazione potranno essere svolte soltanto da

- 4 -

imprese iscritte nel registro o nell'annesso elenco speciale di cui al secondo comma dell'art.4.

Peraltro, stanti i requisiti previsti per l'iscrizione nel registro stesso dall'art.3 in termini di disponibilita' di spazi, di ambienti ed attrezzature in cui e con cui l'attivita' si svolge, e' da ritenere, nonostante la legge per individuare i soggetti obbligati all'iscrizione si limiti ad utilizzare il termine "impresa", che nel registro debbano essere iscritte, ogni qual volta non ci sia coincidenza con la sede legale, anche le singole unita' locali comunque esercenti attivita' di autoriparazione, ciascuna delle quali dovra' essere dotata dei requisiti di legge.

Analogamente e' da ritenere che il termine "sede" utilizzato dalla legge non abbia la valenza giuridica di "sede legale" sicche' una impresa che abbia sede legale in una determinata provincia ed unita' locali operative (esercenti cioe' attivita' di autoriparazione) anche in altre provincie, per poter operare in tali provincie, dovra' procedere all'iscrizione di dette unita' locali nel relativo registro. E' chiaro che ciascuna unita' operativa dovra' essere dotata dei requisiti di legge.

3) IMPRESE ESERCENTI IN PREVALENZA ATTIVITA' DI COMMERCIO DI VEICOLI

3a) (esercizio con carattere strumentale o accessorio dell'attivita' di autoriparazione) Alle parole "strumentale o accessorio" si ritiene debba attribuirsi il significato letterale che le contraddistingue. L'attivita' di autoriparazione, quindi, pur se strettamente connessa a quella principale e finalizzata al miglior esercizio della stessa, deve risultare "secondaria" rispetto a quella prettamente commerciale. In ogni caso l'attivita' di autoriparazione non potra' essere fine a se stessa.

4) RESPONSABILE TECNICO

4a) (requisiti, CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA) Stante il disposto della lettera e) dell'art.10 della legge 31.5.1965, n.575, nel testo introdotto dall'art.3 della legge 19.3.1990, n.55, secondo cui le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere "iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati", si ritiene che la domanda per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art.7 debba essere corredata dal certificato antimafia o, quantomeno, dai certificati di residenza e di stato di famiglia al fine di consentire l'acquisizione d'ufficio del certificato stesso.

Naturalmente la certificazione antimafia deve essere richiesta, nelle forme e secondo le modalita' usuali, anche ai fini

- 5 -

dell'iscrizione delle singole imprese nelle varie sezioni del registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione.

4b) (univocita' del rapporto) Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di piu' imprese o per conto di piu' sedi (unita' locali operative) di una stessa impresa e cio' anche in relazione alle prerogative e alle incombenze previste dal codice civile in capo alla figura dell'istitutore (artt. 2203 e segg.) cui occorre fare riferimento, ad avviso dello scrivente, per pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della figura del responsabile tecnico.

4c) (natura del rapporto) Si ritiene, comunque, che il responsabile tecnico, preposto all'esercizio delle attivita' di autoriparazione di cui all'art.1, debba avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa nella qualita' di titolare (art.3 lettera c), di dipendente, di socio o di familiare collaboratore.

4d) (prestazioni lavorative da ritenersi idonee ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al secondo comma dell'art.7, lettere a e b) La dizione "alle dipendenze di imprese operanti nel settore" di cui alle lettere a e b dell'art.7, ad avviso dello scrivente deve intendersi come ricomprensivo non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci o dei familiari collaboratori.

4e) (prestazioni lavorative presso "imprese operanti nel settore") La terminologia utilizzata dalla legge -"imprese operanti nel settore" e non "imprese del settore" - comporta, ad avviso dello scrivente, la possibilita' di ritenere valida, ai fini della determinazione dei periodi lavorativi (fermi restando gli altri requisiti di legge), anche l'attivita' di autoriparazione prestata presso imprese che pur non appartenendo al settore abbiano "operato" (od "operino", si pensi alle imprese esercenti le attivita' di commercio di autoveicoli, di cui all'art.4) nel settore dell'autoriparazione.

5) VARIE

5a) (organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale) Si ritiene che ciascuna Camera di commercio, ai fini dell'individuazione delle organizzazioni sindacali in argomento, salve diverse eventuali determinazioni del Ministero dei trasporti, possa rivolgersi al locale Ufficio provinciale del lavoro il quale dovrebbe poter fornire anche notizie in merito alla "maggiore rappresentativita'" sul piano regionale.

5b) (ricevibilita' delle domande di iscrizione al Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione nelle more della istituzione del registro stesso) Alla luce delle argomentazioni di

- 6 -

cui alla presente circolare, ed in particolare di quanto rappresentato sub 1b), lo scrivente ritiene che nulla osti a che codeste Camere, cui compete l'esercizio di tutte le attività comunque connesse alla gestione del registro, ricevano fin d'ora domande di iscrizione, dando loro un numero di protocollo.

Sara' cura di codeste Camere medesime rilasciare apposita ricevuta da cui risulti che la domanda potra' essere presa in considerazione dalla Commissione solo dopo che la stessa sara' stata costituita e che, pertanto, i 60 giorni di cui al comma 3 dell'articolo 3 decorreranno dalla data del relativo insediamento, della quale il richiedente verra' tempestivamente informato.

5c) (tassa per diritto di segreteria) Al riguardo lo scrivente, nel fare riserva di ulteriori comunicazioni, raccomanda a codeste Camere di rammentare ai singoli interessati, eventualmente utilizzando la ricevuta di cui al punto 5b), che sulle domande di iscrizione grava una tassa per diritto di segreteria alla cui esazione si procedera' non appena il relativo importo sara' stato fissato sulla base dei criteri indicati dal terzo comma dell'articolo 9 della legge 5.2.1992, n.122.

5d) (tasse di concessione governative) Ad avviso dello scrivente, stante la natura "abilitante" del Registro delle imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione, la relativa iscrizione e' soggetta alle disposizioni del d.p.r. 26.10.1972, n.641 concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

IL MINISTRO



RO/autori-1

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato seguito nota n. del Posi.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

